

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 273 del 27 maggio 2024

SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE RONDA ISPETTIVA NOTTURNA PRESSO U.O.G. DI BERGAMO E SORVEGLIANZA OCCUPAZIONI ABUSIVE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E NOMINA RUP

Il Direttore Generale

Premesso che:

- l'U.O.G. di Bergamo non è provvista di un servizio di ronda ispettiva notturna, negli orari di chiusura degli uffici, essendo scaduto il precedente contratto;
- è necessario attivare l'affidamento del servizio ronda ispettiva notturna presso la sede dell'UOG di Bergamo;
- il servizio richiesto deve essere svolto mediante ronda ispettiva da effettuarsi con pattuglia composta da 1 GPG, tutti i giorni, una volta al giorno, negli orari notturni dalle 22:00 alle 6:00, oltre a servizio di teleallarme per interventi in caso di intrusione;
- inoltre il Dirigente dell'Area Utenza, ing. Davide Fulgini, indica la necessità di assistenza da parte di operatori qualificati, non presenti in azienda, in occasione di segnalazioni di occupazione abusiva di unità immobiliari site in alcuni comuni della provincia di Bergamo (espressamente indicati in preventivo) al fine di verificare l'effettiva effrazione e presenza di persone non autorizzate all'interno delle unità immobiliari di proprietà di Aler e di appropiare un tentativo di dissuasione a proseguire l'occupazione abusiva con l'allontanamento volontario dell'occupante abusivo ovvero, in caso di persistenza dell'occupazione, di allerta delle forze dell'ordine, con presidio sul posto sino all'arrivo del fabbro e/o delle forze dell'ordine;
- per il servizio di "sorveglianza occupazioni abusive" è prevista una reperibilità 7 giorni su 7, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con intervento entro un'ora dalla chiamata da parte di Aler e redazione di verbale di intervento con documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- per il predetto servizio di "sorveglianza occupazioni abusive" si stima, in base ai dati pregressi, un numero di 20 interventi annui della durata media di 3 ore.

Acquisita dal Dirigente dell'Area Amministrativa, dott.ssa Mariagrazia Maffoni, la proposta di assunzione del presente atto, supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni:

- si ritiene opportuno, , affidare il servizio di vigilanza notturna all'operatore economico G.S.I. SECURITY GROUP S.r.l., con sede in via Bergamo n. 62 - Treviglio (BG), P.I. 07639830962, che già svolge il servizio di vigilanza armata diurna presso la U.O.G. di Bergamo con decorrenza dal 1° giugno 2024 al 28 maggio 2025, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi, al fine di allineare la data di scadenza a quella del contratto di vigilanza armata diurna;
- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA e CONSIP non contemplano convenzioni per il servizio in oggetto;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto del servizio, è pertanto possibile procedere autonomamente all'acquisizione, ai sensi della normativa vigente;
- l'ufficio preposto ha provveduto a contattare l'operatore G.S.I. SECURITY GROUP S.r.l. il quale ha formulato la propria offerta economica, acquisita ai protocolli n. 8774 del 10 aprile 2024 e n. 11255 del 14 maggio 2024, come di seguito riportato.
 - ✓ Servizio di ronda ispettiva notturna: euro 200,00 mensili e pertanto euro 2.400,00 annui oltre a IVA di legge.
 - ✓ Servizio di teleallarme: euro 150,00 mensili e pertanto euro 1.800,00 annui oltre a IVA di legge;

- ✓ Servizio di “sorveglianza occupazioni abusive”: euro 50,00 per il diritto di chiamata oltre a euro 26,00/ora e pertanto per un importo di euro 2.560,00 complessivi per stimati 30 interventi di 3 ore ciascuno;
- l'importo dell'affidamento comprensivo dell'eventuale opzione di proroga è pertanto pari a euro 10.140,00 oltre Iva di legge;
- il suddetto importo risulta congruo e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;
- l'entità e la natura del servizio consentono di disporre la procedura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021 derogando alla consultazione di almeno tre operatori come previsto dalla lettera c) del medesimo art. 11, stante l'evidente opportunità, per le motivazioni sopra esposte, di affidare il servizio all'operatore G.S.I. SECURITY GROUP S.r.l.;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2024, approvate con DGR XII/1845 del 05/02/2024, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche descritte nel DPCM del dicembre 2015, aggiornate attraverso il DPCM del 11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori, nel quadro delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo Codice degli appalti;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo presso ARIA;
- qualora le procedure di acquisto necessarie non rientrino nella programmazione di ARIA S.p.a., sono tenute a valutare l'esecuzione di una gara aggregata, nel quadro del tavolo per lo sviluppo delle collaborazioni interaziendali di cui al punto 5.1.2. delle medesime Direttive;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Richiamati altresì:

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021, letto quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ;
- gli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del D.Lgs. 36/2023 a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Progetto per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 140.000 euro possono essere affidate mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel

caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- l'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, che al comma 2 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Preso atto che l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell'Area Utente, Ing. Davide Fulgini, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 mediante richiesta di conferma dell'offerta tramite Piattaforma Sintel, all'operatore economico G.S.I. SECURITY GROUP S.r.l. con sede in via Bergamo n. 62 – Treviglio (BG) – P.I. 07639830962;
2. di quantificare in euro 10.140,00 oltre Iva di legge l'importo complessivo presunto del servizio, comprensivo dell'eventuale proroga di sei mesi, quale corrispettivo massimo, che non costituisce un minimo garantito, così suddiviso:
 - ✓ Servizio di ronda ispettiva notturna: euro 200,00 mensili e pertanto euro 2.400,00 annui oltre a IVA di legge.
 - ✓ Servizio di teleallarme: euro 150,00 mensili e pertanto euro 1.800,00 annui oltre a IVA di legge;
 - ✓ Servizio di “sorveglianza occupazioni abusive”: euro 50,00 per il diritto di chiamata oltre a euro 26,00/ora e pertanto per un importo di euro 2.560,00 complessivi per stimati 30 interventi di 3 ore ciascuno;
2. di stabilire che il servizio avrà durata dal 1° giugno 2024 al 28 maggio 2025, con eventuale opzione di proroga di ulteriori 6 mesi;
3. di nominare Responsabile Unico del Progetto della presente procedura la dott.ssa Mariagrazia Maffoni;
4. di disporre che, acquisita la conferma dell'offerta, la presente sia da intendersi quale aggiudicazione efficace;
5. di dare atto che la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.

- 36/2023 con le clausole generali date dal rispetto di quanto contenuto nelle offerte dell'operatore economico di cui al prot n. 8774 del 10 aprile 2024 e prot. n. 11255 del 14 maggio 2024;
6. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)